

REGOLAMENTO INTERNO ISTANZE E RICORSI DEGLI ASSISTITI ISS IN MATERIA DI PRESTAZIONI

– UOC MEDICINA LEGALE, FISCALE E PRESTAZIONI SANITARIE ESTERNE

CAPO I - NORME GENERALI

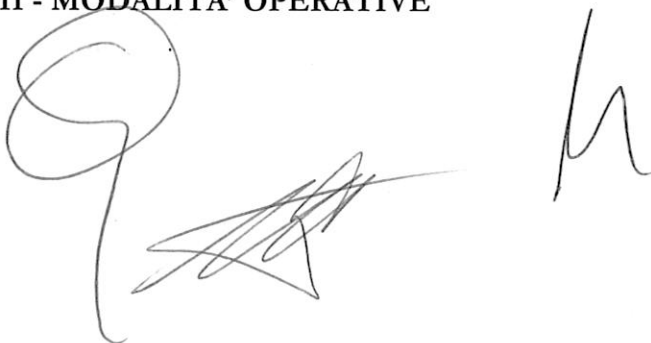
Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione delle istanze e/o dei ricorsi da parte degli assistiti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) in relazione alle prestazioni sanitarie rientranti nella competenza della UOC Medicina Legale, Fiscale e Prestazioni Esterne (di seguito "**MLFPE**"). Esso definisce – in linea con quanto previsto dal Decreto 26 marzo 1996 n. 37 "*Testo unico e modifiche in materia di ricorsi, rimborsi ed erogazioni di prestazioni che esulano dalla normale attività dei Servizi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale*" - la procedura da seguire per l'eventuale riconoscimento delle suddette prestazioni e assicura un riscontro agli assistiti nei tempi e con le modalità indicati nel presente Regolamento.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intende:
 - a) per "**Istanza**", la richiesta di un assistito rivolta agli organi competenti finalizzata all'ottenimento di un provvedimento a suo favore;
 - b) per "**Ricorso in Opposizione**", l'atto mediante il quale un assistito può impugnare il provvedimento emesso a seguito dell'istanza. Tale ricorso è presentato, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 28 giugno 1989 n. 68 e s.m.i., allo stesso organo che ha emanato l'atto per motivi di legittimità e merito.
 - c) per "**Ricorso Gerarchico**", l'atto mediante il quale un assistito può promuovere un ricorso al Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale esclusivamente per motivi di legittimità.
 - d) per "**Delibera**", la decisione assunta dal Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza sociale;
 - e) per "**Unità Organizzativa Complessa**" (di seguito brevemente "**UOC**"), l'unità organizzativa complessa così come definita all'articolo 3, comma 1, lett. d) del Decreto Delegato 12 novembre 2024 n. 171;
 - f) per "**Prestazioni Fuori Territorio**", la prestazione sanitaria o socio-sanitaria eseguita da un assistito ISS presso strutture pubbliche al di fuori del territorio di San Marino o private sia all'interno che all'esterno del territorio di San Marino.

CAPO II - MODALITA' OPERATIVE

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'G'. To its right, there is a more complex, scribbled signature. Further to the right, there are two distinct initials, 'h' and 'h', written vertically.

Articolo 3
(Istanza - Istruzione della pratica - Provvedimento)

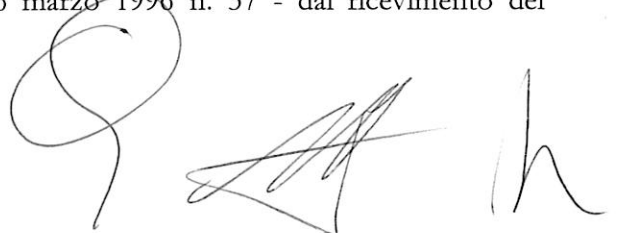
1. Tutti gli assistiti che debbano effettuare Prestazioni Fuori Territorio rispetto alle quali ritengano sussistere i presupposti per il rimborso presentano istanza unicamente alla UOC MLFPE.
2. La Segreteria della UOC MLFPE riceve le Istanze degli assistiti e istruisce il protocollo.
3. La Segreteria della UOC MLFPE trasmette la pratica al Direttore UOC MLFPE che, a seguito di una prima valutazione, può eventualmente richiedere un riferimento al/ai professionisti ISS coinvolti dall'istanza.
4. Il Direttore UOC MLFPE, valutati gli eventuali riferimenti dei professionisti ISS e tenuto conto delle normative vigenti in materia, elabora un provvedimento debitamente motivato avente ad oggetto l'accoglimento o il rigetto dell'Istanza, e lo trasmette all'istante. Qualora il provvedimento abbia ad oggetto l'accoglimento o il rigetto dell'Istanza il Direttore UOC MLFPE provvede a trasmetterlo, altresì, agli Uffici competenti per il relativo seguito.
5. Le Istanze di cui al comma 1 non possono essere presentate direttamente al Comitato Esecutivo.
6. Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto 26 marzo 1996 n. 37, le Prestazioni Fuori Territorio sono interamente rimborsate alle seguenti condizioni:
 - a. richiesta preventiva nell'ambito delle rispettive specialità dei Direttori di UOC;
 - b. autorizzazione da parte del Direttore UOC MLFPE.

Articolo 4
(Ricorso in opposizione)

1. Il destinatario del provvedimento di cui all'art. 3, ha facoltà di presentare ricorso in opposizione alla UOC MLFPE, per motivi di legittimità e merito.
2. Il ricorso redatto in forma scritta personalmente o tramite un legale, deve essere depositato presso la Segreteria della UOC MLFPE nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, e deve contenere l'illustrazione dei motivi dell'impugnazione e del provvedimento in riforma richiesto.
3. La Segreteria della UOC MLFPE trasmette la pratica al Direttore UOC MLFPE, il quale decide nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento del ricorso se respingere il ricorso, ovvero se annullare o riformare il provvedimento.
4. Decorso il termine di cui sopra senza che l'organo adito abbia adottato una decisione, il ricorso si intende respinto.
5. L'eventuale provvedimento di annullamento o riforma del precedente conseguente al ricorso in opposizione viene trasmesso alla parte ricorrente.

Articolo 5
(Ricorso Gerarchico)

1. Avverso il provvedimento di cui al precedente articolo 4, comma 5, il destinatario del provvedimento ha facoltà di presentare Ricorso Gerarchico al Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, in qualità di organo collegiale di grado superiore, esclusivamente ai fini del controllo di legittimità del provvedimento impugnato nel termine 30 giorni - in linea con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto 26 marzo 1996 n. 37 - dal ricevimento del provvedimento stesso.



2. Il Comitato Esecutivo si pronuncia, con propria deliberazione debitamente motivata, verificando esclusivamente la conformità del provvedimento opposto alle norme di legge, ai regolamenti interni e ai principi generali dell'ordinamento.

Articolo 6 **(Imposta di Bollo)**

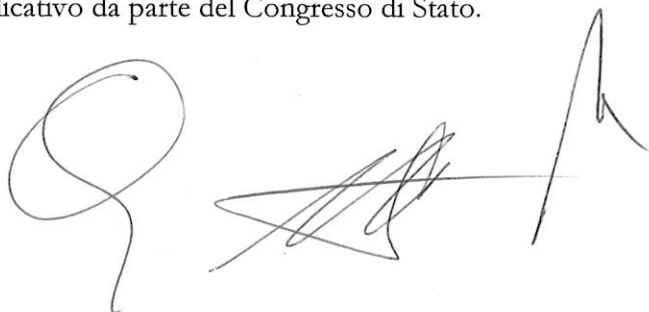
1. L'Istanza di cui all'art. 3 è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b, punto 4 del Decreto Delegato 29 marzo 2021 n. 61.

Articolo 7 **(Diritti di Pratica)**

1. La presentazione del Ricorso in Opposizione alla UOC MLFPE e del Ricorso Gerarchico al Comitato Esecutivo è soggetta al pagamento dei diritti di pratica di cui all' Allegato A dell'Ordinanza n. 3 dell'anno 2024, pari ad Euro 30,00 (importo dimezzato in quanto il procedimento amministrativo riguarda le materie di cui all'articolo 9, comma 1, del D.D. 61/2021), per procedimento avviato in forma analogica.
2. Il pagamento dei diritti di pratica di cui al punto precedente potrà essere assolto con le seguenti modalità:
 - a. pagamento in contante o a mezzo pos, anche tramite Smac Card, con rilascio di quietanza presso la portineria dell'Istituto per la Sicurezza Sociale;
 - b. mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Sede Centrale - IBAN SM86V0322509800000010005965 intestato all'Istituto per la Sicurezza Sociale, causale: "Area 254 - causale 999 - diritti di pratica - cod. ISS dell'istante".
3. La quietanza di pagamento o la contabile del bonifico bancario devono essere allegati al Ricorso in Opposizione ed al Ricorso Gerarchico.

Articolo 8 **(Ambito di applicazione)**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai ricorsi che rientrano nella competenza del Consiglio per la Previdenza dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.
2. In caso di dubbi interpretativi ed operativi riguardanti materie e ambiti di comune interesse tra il Comitato Esecutivo e il Consiglio per la Previdenza, i suddetti organi promuovono, in via preventiva, specifici incontri finalizzati alla definizione di indirizzi condivisi.
3. La UOC MLFPE è tenuta a sottoporre al Comitato Esecutivo e al Consiglio per la Previdenza gli eventuali dubbi interpretativi o operativi di cui al comma 2, al fine di consentire l'attivazione del confronto previsto tra i due organi.
4. Nei casi in cui l'adozione di decisioni di competenza comporti l'assunzione di atti di interpretazione qualificata di disposizioni normative, il Comitato Esecutivo promuove, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. a) della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, l'adozione di una delibera di indirizzo interpretativo ed applicativo da parte del Congresso di Stato.



Articolo 9
(Responsabilità dei membri del Comitato Esecutivo)

1. Ciascun membro del Comitato Esecutivo è solidamente responsabile verso l'Ente dei danni causati in attuazione del presente Regolamento e derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge o, in ogni caso, causati con dolo o colpa grave.
2. I verbali delle sedute del Comitato Esecutivo riportano in modo sintetico le posizioni espresse da ciascun membro, con specifica indicazione degli orientamenti favorevoli, contrari e delle eventuali astensioni rispetto alle Istanze trattate o alle deliberazioni assunte.
3. Il membro del Comitato Esecutivo che non abbia partecipato alla deliberazione od abbia fatto annotare a verbale senza ritardo il proprio motivato dissenso non è responsabile delle decisioni assunte.

Articolo 10
(Entrata in Vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 12 novembre 2025.

Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first signature on the left is a stylized, cursive 'A' with a long horizontal stroke. The middle signature is a more complex, flowing cursive script. The signature on the right is a large, bold, cursive '9' with a long vertical stroke extending downwards.